



# Uccisione del congiunto, danno catastrofale, danno tanatologico e danno parentale: a che punto siamo?

Guido Belli

Dottorando di ricerca in Diritto civile

## SINTESI

### a) Risarcibilità del danno in favore dei congiunti

Il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivante dalla morte *ex delicto* di un individuo va liquidato in favore dei familiari più stretti della vittima e dei congiunti meno prossimi, ma con essa effettivamente conviventi, o comunque alla stessa legati da uno stretto rapporto caratterizzato da affetto reciproco e solidarietà, che abbiano subito un grave perturbamento sul piano economico e/o su quello morale, a cagione sia del trauma affettivo sofferto, che della perdita di un valido sostegno materiale, attuale o verosimilmente potenziale.

### b) Titolo della legittimazione

La legittimazione all'azione di risarcimento va riconosciuta *iure proprio* ai congiunti del *de cuius*, sempreché non sia decorso un apprezzabile

intervallo di tempo tra la lesione da quello subita e la sua morte, che permetta di riferire ad esso stesso il danno, dovendosi, in tal caso, ammettere una legittimazione *iure successionis* in capo agli eredi.

### c) La lesione del rapporto parentale

Al fine di colmare i pericolosi vuoti di tutela esistenti, da qualche tempo è stata elaborata una nuova figura di danno non patrimoniale, quella del danno da lesione del rapporto parentale, per la cui risarcibilità gli stretti congiunti della vittima sono legittimati *iure proprio*, senza che ciò precluda loro la possibilità di lamentare, oltre al danno patrimoniale ed al danno morale transeunte, anche il danno alla salute sofferto dal defunto nell'apprezzabile lasso di tempo trascorso tra l'evento lesivo e la morte.

## » SOMMARIO

1. Premessa – 2. Il danno da morte *ex delicto* del congiunto – 3. Legittimazione *iure proprio* o *iure successionis*? – 4. *Segue*: Il convivente *more uxorio* – 5. Reddito della vittima e liquidazione del danno patrimoniale – 6. *Segue*: Un danno patrimoniale da uccisione della casalinga? – 7. *Segue*: Uccisione del prestatore d'opera e legittimazione del datore di lavoro: una possibile rilettura del «caso Meroni»? – 8. La risarcibilità *iure successionis* del danno non patrimoniale – 9. *Segue*: Dalla lesione del diritto alla salute dei congiunti al «danno parentale» – 10. Il patema d'animo transeunte sofferto dai superstiti

### 1. Premessa

Riflettendo sul danno da uccisione del congiunto, penso al vivace dibattito, in cui da anni sono coinvolti gli operatori del diritto, che lungi dall'essere approdato ad una conclusione uniformemente accolta, è tutt'ora alimentato dalle numerosissime (e diverse) applicazioni degli interpreti, sempre più spesso impegnati a sopperire a quei pericolosi vuoti di tutela esistenti sull'argomento. E poiché l'obiettivo di questa trattazione è di interrogarsi sugli apprezzabili risultati raggiunti da quella discussione, non posso esimermi – il lettore coglierà la bontà dell'intenzione – dal cominciare con una, seppur essenziale, analisi "storica" che permetta di far emergere le diverse tappe cui si è articolata l'evoluzione della materia.

### 2. Il danno da morte *ex delicto* del congiunto

Pur in assenza di una previsione legislativa, da sempre la giurisprudenza si è dimostrata particolarmente sensibile alle istanze di tutela proposte da coloro che, stretti congiunti del defunto, lamentino pretese risarcitorie verso l'autore dell'illecito<sup>(1)</sup>. In verità non si è mai dubitato del fatto che la morte *ex delicto* di un individuo integrasse l'estremo dell'ingiustizia del danno richiesto dall'art. 2043 c.c.; si è discusso, piuttosto, sulla individuazione della situazione protetta da tale clausola generale e dei soggetti legittimati all'azione di risarcimento, oltre che dei criteri di liquidazione del *quantum*.

Non si può fare a meno di affrontare questi problemi alla luce dell'evoluzione che, a partire dagli anni Settanta del secolo scor-

(1) Sacco, *L'ingiustizia del danno*, in *Foro padano*, 1960, I, 1433.

so, ha conosciuto il sistema della responsabilità civile: dall'entrata in vigore della codificazione si è assistito ad una significativa dilatazione del concetto di «ingiustizia», grazie alle elaborazioni delle Corti di merito e dei giudici di legittimità che, muovendo dalla premessa che solo i diritti della personalità, i diritti reali e i diritti inerenti allo *status* di un soggetto (primo fra tutti quello familiare), in quanto diritti assoluti sono meritevoli di tutela, ha portato a ricomprendere nell'area del danno risarcibile anche la lesione di un qualsiasi interesse, purché degno di protezione secondo l'ordinamento giuridico.

Una innovazione, questa, che ha determinato il superamento del binomio indissolubile esistente, sino ad allora, tra tutela risarcitoria e lesione di un diritto *erga omnes*, alla quale non ha potuto sottrarsi nemmeno l'art. 2059 c.c. sul risarcimento del danno non patrimoniale: a ben vedere, infatti, lo stesso concetto di «danno» è stato completamente rielaborato per effetto di una interpretazione adeguatrice ai principi fondamentali della Costituzione<sup>(2)</sup>, inaugurata dalla Consulta e largamente praticata dalla Cassazione, attraendo nello spazio del *damnum iniuria datum* il danno biologico, quello alla vita da relazione, quello psichico e, recentemente, quello esistenziale.

Se, pertanto, in un primo tempo la risarcibilità del danno da lutto è stata limitata alle ipotesi in cui la lesione interessasse il diritto agli alimenti o al mantenimento dei congiunti della vittima, più tardi, con la storica sentenza Meroni<sup>(3)</sup>, la si è estesa alla lesione di un diritto relativo e, in particolare, di credito, sulla base della prova offerta dai congiunti della regolarità e della consistenza delle sovvenzioni elargite dal *de cuius* in vita<sup>(4)</sup> o di un'aspettativa di assistenza materiale futura rispondente a criteri di normalità<sup>(5)</sup>.

Negli anni Novanta, poi, si è ammessa la risarcibilità del pregiudizio conseguente all'uccisione di una persona che provvedeva al mantenimento della sua convivente *more uxorio*, assumendosi lesa una situazione di fatto giuridicamente lecita e meritevole di protezione, quale è il rapporto di natura parafamiliare (c.d. «famiglia di fatto»), essendo venuta definitivamente meno la legittima aspettativa di future prestazioni materiali, oltre che morali, a causa della morte del *partner*<sup>(6)</sup>.

### 3. Legittimazione *iure proprio* o *iure successionis*?

Una volta chiarito il concetto di ingiustizia, occorre domandarsi quale sia la base di calcolo del danno patrimoniale conseguente alla morte del congiunto ed il titolo della legittimazione dei sopravvissuti all'azione di risarcimento.

Riguardo alla prima questione, un dato costante che segna l'attività dei giudici è di prendere a riferimento il reddito netto che

in vita il *de cuius* era solito destinare al sostentamento dei familiari<sup>(7)</sup> oppure, come nel caso dell'uccisione del figlio minore non avviato al lavoro al momento del decesso, l'aspettativa di un contributo economico futuro che, secondo un criterio di normalità, la vittima avrebbe verosimilmente rivolto loro, accordandosi rilievo alla lesione potenziale (*recte* non attuale) di diritti soggettivi dei superstiti, come il concorso negli oneri familiari o l'eventuale diritto agli alimenti<sup>(8)</sup>.

Per quanto attiene, invece, al titolo della legittimazione dei sopravvissuti la giurisprudenza assolutamente uniforme, sulla considerazione che è la lesione del rapporto familiare a rendere ingiusto il danno, risolve il problema qualificando il relativo risarcimento non come parte attiva del patrimonio del deceduto trasmissibile *mortis causa*, ma come diritto maturato in capo ai congiunti, accogliendo la tesi della legittimazione *iure proprio* di costoro, e cioè indipendentemente dalla qualità di eredi, sempre che non sia decorso un apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione subita dalla vittima e la sua morte, che permetta di riferire ad essa stessa il danno.

Il risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale derivante dalla morte *ex delicto* va, pertanto, riconosciuto in favore di tutti coloro i quali abbiano subito un grave perturbamento sul piano economico e/o su quello morale, a cagione sia del trauma affettivo sofferto, che della perdita di un valido sostegno materiale<sup>(9)</sup>.

Qui, invero, non viene in considerazione la lesione del diritto alla vita della vittima che, in quanto defunta, non può vantare diritti al risarcimento<sup>(10)</sup> ma, piuttosto, la lesione del rapporto familiare in sé ed a prescindere dal diritto, attuale o futuro, agli alimenti o al mantenimento dei suoi familiari, o da un obbligo contrattuale (o di diversa natura) di assistenza materiale a beneficio loro o di terzi. Ne consegue che anche il rapporto nonni-nipoti può essere ascritto alla sfera dei legami parentali più stretti, dovendosi riconoscere la legittimazione all'azione di danni in favore dei nonni sulla base della dimostrazione della abituale frequentazione con il nipote defunto che testimoni, anche per presunzioni semplici, la sofferenza patita a causa dell'evento<sup>(11)</sup>.

Si intende, poi, che in conseguenza della morte della persona cagionata dall'altrui illecito, ciascuno dei suoi prossimi congiunti fa valere per il risarcimento un autonomo diritto, sicché il danno va liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno patito per effetto dell'*eventus damni*, dovendosi escludere la possibilità, per il giudice, di procedere ad una determinazione complessiva e unitaria ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto<sup>(12)</sup>.

(2) È attraverso la combinazione della norma in esame con quella che si potrebbe definire la "fattispecie aperta" dell'art. 2 Cost., che al risarcimento del danno morale è stata assegnata una funzione più estesa di quella, tradizionale, della *pecunia doloris*, per abbracciare tutte quelle lesioni di valori costituzionalmente protetti ed attinenti la persona, sì da riconoscere protezione all'interesse dell'intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito familiare, dell'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana. Al riguardo, cfr. Cass., 19.8.2003, n. 12124, in *Il civilista*, 2009, 4, 52, con nota di Penuti; in senso sostanzialmente conforme Cass., 31.5.2003, n. 8828, in *Nuova giur. civ.*, 2004, 1, 5, 232, con nota di Scarpello; nella giurisprudenza costituzionale v. Corte cost., 11.7.2003, n. 233, in *Giur. it.*, 2004, 723, annotata da Cassano.

(3) Cass., 26.1.1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, I, 1, 1284.

(4) Cass., 22.7.1964, n. 2365, in *Resp. civ.*, 1965, 288 e Cass., 1.7.1987, n. 6672, in *Mass. Giust. civ.*, 1987, 8-9.

(5) Cass., 14.10.1986, n. 6029, in *Mass. Giust. civ.*, 1986, 10.

(6) Cass., 28.3.1994, n. 2988, in *Dir. famiglia*, 1996, 873, con nota di Lepre.

(7) Appello Roma, 22.11.1989, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1990, 951.

(8) Cass., 28.2.2002, n. 2962, in *Giust. civ.*, 2002, I, 2799; Cass., 1.12.1999, n. 13358, in *Danno e resp.*, 2000, 322 e Cass., 13.11.1997, n. 11236, in *Foro*

*it.*, 1998, I, 54. Sull'onere probatorio, anche sulla base di presunzioni semplici o di fatti notori, incombente sui genitori del minore deceduto: Cass., 25.10.2002, n. 15103, in *Mass. Giust. civ.*, 2002, 1930.

(9) Emblematica al riguardo Cass., 1.8.1987, n. 6672, in *Mass. Giust. civ.*, 1987, 8-9: «il risarcimento del danno compete, sia sotto il profilo patrimoniale che extrapatrimoniale, a tutti coloro che abbiano subito, sul piano economico e/o su quello morale, grave perturbamento dall'evento sia a cagione del trauma affettivo patito, con tutte le implicazioni derivatene, sia per la privazione di un sostegno morale, sia infine per la perdita di un'entrata che ragionevolmente si sarebbe potuta presumere come duraturo vantaggio economico proveniente dall'attività lavorativa del congiunto, a nulla rilevando il fatto della convivenza con la vittima o la stessa qualità di erede di colui che ha diritto al risarcimento, posto che il diritto spetta a chi di ragione *iure proprio*».

(10) Cass., 16.5.2003, n. 7632, in *Assicurazioni*, 2003, II, 94, con nota di Rossetti.

(11) Appello Milano, 29.10.2004, in *Foro padano*, 2005, 3-4, I, 653, annotata da Peron.

(12) Cass., 5.1.2001, n. 116, in *Mass. Giust. civ.*, 2001, 42.

Per quanto attiene, infine, alla prova del danno, i familiari più stretti della vittima e i congiunti meno prossimi ma con essa effettivamente conviventi (ovvero, quantunque non conviventi, alla stessa legati da uno stretto e costante rapporto caratterizzato da affetto reciproco e solidarietà), possono avvalersi di presunzioni anche semplici, largamente ammesse dalla giurisprudenza; in tutti gli altri casi, quando ad esempio danneggiati siano i fratelli non conviventi, la prova si fa molto più rigorosa e ardua da assolvere<sup>(13)</sup>.

#### 4. Segue: Il convivente *more uxorio*

Per lungo tempo si è dubitato della possibilità di configurare un danno ingiusto in tutte quelle ipotesi in cui ad essere lesa fosse una situazione di fatto, anziché di diritto.

Si riteneva, invero, che l'azione per il risarcimento del danno cagionato dal fatto illecito postulasse un pregiudizio *contra ius*, cioè derivato dall'ordinamento nella forma del diritto soggettivo, con la conseguenza che il decesso di una persona poteva essere fonte di risarcimento a favore di un terzo allorché lesivo non solo di un interesse, ma di un diritto collegato alla sopravvivenza della vittima.

Solo più tardi si è assistito al passaggio dall'affermazione della risarcibilità del danno per morte a favore dei soli stretti congiunti della vittima (*in primis* il coniuge ed i figli) lesi nel diritto al mantenimento o agli alimenti, al riconoscimento della risarcibilità del danno patito da un qualsiasi parente o affine, per la lesione di una situazione di fatto<sup>(14)</sup>, quale è la convivenza e più in generale i rapporti di natura «parafamiliare», che l'ordinamento giuridico reputa pienamente leciti e degni di protezione ogniqualvolta il danno si traduca nella perdita di una legittima aspettativa di assistenza materiale e morale.

Che questa lesione è danno ingiusto è stato ammesso, per la prima volta, dalla Cassazione negli anni Novanta che, per riconoscere in capo al partner superstite il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ha dato rilievo, rispettivamente, alla perdita del contributo patrimoniale e personale apportatogli in vita, con carattere di stabilità, dal convivente ucciso *ex delicto* ed al risentito patema d'animo analogo a quello che si ingenera nell'ambito della famiglia legittima fondata sul matrimonio<sup>(15)</sup>.

Questo significativo mutamento di indirizzo ha indotto buona parte della dottrina e della giurisprudenza successive ad attribuire rilevanza al rapporto familiare o parafamiliare in quanto tale, ed al vincolo affettivo tra i congiunti, indipendentemente dalla preesistenza di un diritto agli alimenti o all'assistenza materiale, benché di questi ultimi debba pur sempre tenersi conto nella determinazione del *quantum* del danno patrimoniale.

Decisiva per il definitivo abbandono dell'orientamento tradizionale è stata la crescente considerazione della famiglia di fatto che è seguita alla nota pronuncia della Corte costituzionale del luglio 1994<sup>(16)</sup>, che ha permesso di riferirsi ad essa come ad una formazione sociale degna di protezione ai sensi dell'art. 2 Cost.

determinando, in tal modo, la trasformazione dell'aspettativa del convivente, da aspettativa di mero fatto a legittima, la cui lesione integra un danno ingiusto.

Una impostazione, questa, che può dirsi oggi consolidata e che consente di affermare, con sicurezza, il diritto del partner superstite al risarcimento sia del danno patrimoniale, che di quello extrapatrimoniale, per il grave perturbamento psichico subito e per la privazione di un sostegno morale e materiale.

Non bisogna, tuttavia, farsi ammaliare dalla tentazione di riconoscere un incondizionato ed automatico diritto del convivente al risarcimento del danno patrimoniale da lutto; automatismo che, peraltro, manca anche riguardo al coniuge all'interno della famiglia fondata sul matrimonio: la morte della persona cara, invero, non si traduce *ipso iure* in un danno di natura patrimoniale, se non nei limiti in cui venga meno il suo contributo apportato in vita con carattere non meramente episodico o grazioso.

La conclusione è che la famiglia di fatto assume, nelle ipotesi di uccisione del congiunto, la stessa considerazione giuridica riconosciuta al rapporto coniugale, senza discriminazione alcuna<sup>(17)</sup>. Di recente, inoltre, il Tribunale di Milano, sviluppando ulteriormente l'orientamento consolidato della risarcibilità in favore del convivente *more uxorio* del danno da lutto, ha riconosciuto espressamente la legittimazione ad agire anche al partner omosessuale, a riparazione della sofferenza conseguente alla privazione della comunanza di vita e di intenti derivante dall'altrui fatto illecito, a prescindere dalla formalità del vincolo instaurato<sup>(18)</sup>.

#### 5. Reddito della vittima e liquidazione del danno patrimoniale

Generalmente le Corti adottano, nella liquidazione dei danni patrimoniali derivanti ai familiari, un metodo che è funzionale all'accertamento del reddito «spendibile» della vittima al momento del decesso, al netto delle imposte, delle contribuzioni obbligatorie e della c.d. *quota sibi*, cioè di quella percentuale di reddito che il *de cuius* avrebbe verosimilmente destinato al proprio sostentamento<sup>(19)</sup>.

A tal fine, il reddito da considerare non è unicamente quello da lavoro in senso stretto, ma anche quello da capitale sempreché, si intende, abbia fonte nelle capacità personali del defunto<sup>(20)</sup>; deve trattarsi, però, di reddito derivante da attività lecita o, comunque non contraria a buon costume<sup>(21)</sup>.

Per quanto attiene all'attività di lavoro subordinato, il reddito è quello risultante dalla denuncia fiscale, maggiorato dei premi di produzione, provvigioni, gratifiche, indennità (cassa, trasferta, fine rapporto, ecc.) e di ogni altro compenso, compresi quelli in natura (ad es. vitto e alloggio), corrisposto in modo continuativo<sup>(22)</sup>; vi rientrano anche i redditi esenti come i rimborsi spese, in quanto elementi della retribuzione, e le detrazioni di legge<sup>(23)</sup>. Relativamente all'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, il reddito generalmente assunto a base di calcolo del danno è

<sup>(13)</sup> Cfr. STEFANI, *Il reddito della vittima nella valutazione del danno da morte*, in *Dir. e pratica assic.*, 1987, 558. In giurisprudenza, Tribunale Mantova, 8.11.2005, in *Resp. civ.*, 2006, 2130.

<sup>(14)</sup> Significativi, in argomento, i contributi di BRANCA, *Morte di chi convive more uxorio e risarcimento*, in *Foro it.*, 1970, IV, 142 e di SBISA, *Risarcimento dei danni in seguito a morte di un «familiare di fatto»*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1965, 1254.

<sup>(15)</sup> Cass., 28.3.1994, n. 2988, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1849.

<sup>(16)</sup> Corte cost., 6.7.1994, n. 281, in *Riv. giur. scuola*, 1994, 1025.

<sup>(17)</sup> Cass., 12.7.2006, n. 15760, in *Arch. circolaz.*, 2007, 2, 149.

<sup>(18)</sup> Tribunale Milano, 12.9.2011, n. 9965.

<sup>(19)</sup> Cass., 2.3.2004, n. 4186, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, 3.

<sup>(20)</sup> STEFANI, *Il reddito della vittima nella valutazione del danno da morte*, cit., 549.

<sup>(21)</sup> Cass., 1.8.1986, n. 4927, in *Resp. civ.*, 1986, 554.

<sup>(22)</sup> GENTILE, voce *Danno alla persona*, in *Enc. del dir.*, XI, Milano, 1962, 637.

<sup>(23)</sup> GIANNINI, *Il danno alla persona come danno biologico*, Milano, 1986, 19.

quello al netto dei costi di esercizio dell'attività professionale o di gestione dell'impresa.

La prova del reddito del *de cuius* può essere data, a norma dell'art. 4, comma 1°, l. 26.2.1977, n. 39, sulla base delle dichiarazioni fiscali delle persone fisiche fatta dal danneggiato con riferimento all'anno nel quale si è verificato l'evento; la norma, invero, benché prevista con specifico riferimento all'ipotesi in cui la morte è conseguenza di un sinistro stradale, ad avviso di alcuni è applicabile, in via equitativa, anche a casi diversi da quello<sup>(24)</sup>. È, altresì, possibile il ricorso a qualsiasi altro mezzo di prova atto a dimostrare che la reale consistenza del reddito della vittima è superiore rispetto a quello risultante dalle denunce fiscali delle quali, peraltro, non vi è un obbligo di allegazione in giudizio<sup>(25)</sup>. Alle dichiarazioni fiscali, invero, non è mai stato attribuito valore probatorio decisivo<sup>(26)</sup>, né – salvo qualche rara eccezione – di confessione stragiudiziale vincolante, ma semplicemente di indizio, consentendosi al giudice di ricorrere all'opera di consulenti tecnici o a presunzioni, ovvero di disporre d'ufficio l'esibizione della documentazione ritenuta necessaria, per l'integrazione delle risultanze incomplete ai fini dell'accertamento del reddito, concreto, della vittima<sup>(27)</sup>.

Qualora l'obbligo alimentare in favore degli stretti congiunti abbia fonte in un contratto o in un provvedimento giudiziale, l'operazione di determinazione del reddito netto da porre a base di calcolo del danno subito dagli stessi, è alquanto agevole: si tratterà, semplicemente, di capitalizzare e rivalutare quel reddito, tenendo conto dell'età dell'obbligato, se maggiore di quella del beneficiario, oppure dell'età di quest'ultimo, per il caso contrario<sup>(28)</sup>. A tal fine, ritengo che il danno ben possa essere determinato moltiplicando al reddito utile, al netto della *quota sibi*, il coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, e sottraendo al risultato così ottenuto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Se la vittima non è ancora avviata al lavoro, il risultato finale va corretto con l'impiego del coefficiente per la capitalizzazione anticipata nei bambini e nei fanciulli<sup>(29)</sup>.

Diversamente, qualora l'obbligo alimentare non abbia fonte in un contratto o in un provvedimento giudiziale anteriore alla morte del congiunto, nel determinare l'ammontare del reddito da destinare al mantenimento dei familiari il giudice dovrà fare riferimento alle circostanze del caso concreto prospettato al suo esame quali, in particolare, le esigenze personali dei familiari rapportate al grado di parentela, al tenore di vita, all'educazione, all'istruzione, alla posizione sociale e alla loro età.

Nell'ipotesi di uccisione del figlio minore, per il risarcimento dei danni in favore dei genitori, viene in rilievo la soppressione di tutte quelle legittime aspettative ad un contributo economico che, secondo un criterio di normalità, la vittima avrebbe destinato a loro beneficio. In tal caso sui genitori del minore incomberà l'onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio avrebbe verosimilmente concorso ai bisogni della famiglia, ritenendosi sufficiente, a tal fine, che dagli elementi raccolti nel processo emerga, con carattere di probabilità e di plausibilità, che si produrranno pregiudizi nel patrimo-

nio degli stessi, quale logica e possibile conseguenza della morte del figlio<sup>(30)</sup>.

Tuttavia, va precisato, allorché i genitori deducano non già il generale pregiudizio inerente alla perdita della futura assistenza economica, bensì quello, particolare, derivante dalla cessazione dell'attività di un'azienda familiare, costituita in forma di società di capitali e curata personalmente dal figlio deceduto, tale pregiudizio deve essere oggetto di una specifica dimostrazione, dal momento che la cessazione dell'attività di una società di capitali non può essere considerata conseguenza automatica ed ineluttabile del venir meno di chi ne abbia la dirigenza o, comunque, ne curi la gestione<sup>(31)</sup>.

#### 6. *Segue: Un danno patrimoniale da uccisione della casalinga?*

Già in diverse pronunce la giurisprudenza, mutando indirizzo rispetto al passato, ha riconosciuto la risarcibilità del danno patrimoniale alla casalinga, impedita, a causa di una invalidità, nello svolgimento delle sue mansioni, precisando come queste ultime non siano limitate al disbrigo delle faccende domestiche, concretandosi anche e soprattutto nell'attività di coordinamento dell'intera vita del nucleo familiare.

Le stesse conclusioni possono ragionevolmente ripetersi anche per il riconoscimento della risarcibilità del danno da uccisione della casalinga e, più in generale, di altri soggetti che svolgono attività lavorative non retribuite, o che si trovano temporaneamente o definitivamente sprovvisti di un lavoro, come i disoccupati o i pensionati.

Se, dunque, in un primo tempo, si era esclusa l'esistenza di un qualsivoglia interesse meritevole di tutela nelle ipotesi di decesso *ex delicto* della casalinga, successivamente, grazie alla mutata considerazione sociale di questa figura, si è incominciato ad affermare che le prestazioni della casalinga, ancorché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o avendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare con gli opportuni adattamenti per i più ampi e complessi compiti cui si estrinseca il governo della casa, esercitati dalla vittima<sup>(32)</sup>.

#### 7. *Segue: Uccisione del prestatore d'opera e legittimazione del datore di lavoro: una possibile rilettura del «caso Meroni»?*

La giurisprudenza ha riconosciuto da tempo la legittimazione del datore di lavoro all'azione di risarcimento conseguente all'invalidità temporanea cagionata al dipendente dall'altrui illecito, concretandosi il danno nella corresponsione della retribuzione pur in assenza della prestazione del dipendente (ovvero nella retribuzione di altro lavoratore).

Il pregiudizio deriva, in altri termini, dal mancato funzionamento del sinallagma tipico del rapporto di lavoro e si sostanzia, anche sotto l'aspetto quantitativo, nel pagamento della retribuzione senza corrispettivo alcuno, e la sua risarcibilità va ammessa a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente<sup>(33)</sup>.

Considerazioni analoghe possono ripetersi, ma non in maniera indiscriminata, anche per l'ipotesi di morte *ex delicto* del dipendente, con la particolarità che, nella specie, l'illecito del terzo

<sup>(24)</sup> Cfr. Cass., 16.2.2006, n. 3436, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 4.

<sup>(25)</sup> Cass., 19.12.1996, n. 11368, in *Mass. Giust. civ.*, 1996, 1775.

<sup>(26)</sup> Cass., 23.1.1996, n. 496, in *Giust. civ.*, 1996, I, 954; Cass., 27.3.1972, n. 971, in *Resp. civ.*, 1972, 633; Cass., 1.2.1968, n. 333, *ivi*, 1969, 102.

<sup>(27)</sup> GENTILE, voce *Danno alla persona*, cit., 637.

<sup>(28)</sup> FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Tratt. Resp. civ.*, diretto da Franzoni, II, Milano, 2009, 654 e ALPA, *La liquidazione del danno per morte di un congiunto*, in *Giust. civ.*, 1981, I, 2215.

<sup>(29)</sup> FRANZONI, *Il danno risarcibile*, cit., 655.

<sup>(30)</sup> Cass., 29.9.1999, n. 10773, in *Mass. Giust. civ.*, 1999, 2031 e Appello Perugia, 23.5.1990, in *Arch. circolaz.*, 1991, 321.

<sup>(31)</sup> Cass., 14.2.2000, n. 1646, in *Mass. Giust. civ.*, 2000, 337.

<sup>(32)</sup> Cass., 12.9.2005, n. 18092, in *Giur. it.*, 2006, 12, 2288 e Cass., 13.10.1980, n. 5484, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 1981, 71.

<sup>(33)</sup> Cass., 2.12.1986, n. 7117, in *Foro it.*, 1987, I, 436; Cass., 9.2.1982, n. 763, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 653.

non rende temporaneamente impossibile la prestazione del debitore, ma ne cagiona l'estinzione e frustra, irrimediabilmente, il diritto di credito del datore di lavoro.

Emblematica della questione è stata la nota vicenda del calciatore Meroni, investito ed ucciso, sul finire degli anni Sessanta, da un automobilista, mentre attraversava un viale del capoluogo piemontese.

La Cassazione, investita del caso, risolse positivamente il problema della astratta risarcibilità della lesione da parte di un terzo del diritto di credito<sup>(34)</sup> alle prestazioni sportive spettante, per contratto, alla società calcistica, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che quella astratta risarcibilità aveva, invece, negato<sup>(35)</sup>.

Tuttavia, la vicenda si concluse con un diniego per la società del Torino Calcio, poiché la Suprema Corte, nell'ammettere l'astratta risarcibilità della lesione del credito, aveva richiesto, quale elemento essenziale, la insostituibilità del debitore ucciso; un requisito che nel caso Meroni non era soddisfatto, dal momento che la società calcistica disponeva di un giocatore di riserva per ogni titolare della squadra e, dunque, la perdita del calciatore non era stata definitiva ed irreparabile.

In termini generali, per quanto interessa ai nostri fini, ad avviso della giurisprudenza la lesione di un credito, avente ad oggetto una prestazione di fare, non è risarcibile quando il creditore svolga una attività organizzata in forma di impresa, in quanto tale capace di far fronte all'eventuale venir meno di un collaboratore.

Da allora non vi sono più stati precedenti analoghi, anche se ritengo che il principio della insostituibilità del dipendente, intesa nel senso della impossibilità per il datore di lavoro di procurarsi (se non a condizioni più onerose) prestazioni eguali o equipollenti, non possa dirsi oggi definitivamente superato.

## 8. La risarcibilità *iure successionis* del danno non patrimoniale

Un profilo complesso e particolarmente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza è quello della risarcibilità, *iure proprio* o *iure successionis*, del danno biologico ai sopravvissuti, nel caso di morte del congiunto conseguente alle lesioni riportate.

La questione, oggetto in un brevissimo lasso di tempo di numerose pronunce, è stata affrontata con vigore anche dalla Corte costituzionale nell'ottobre del 1994, che ha ritenuto risarcibile agli eredi il danno biologico sofferto dal *de cuius*, soltanto nelle ipotesi in cui la morte non fosse intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo<sup>(36)</sup>.

Diversamente, secondo la Consulta, non sarebbe configurabile un danno risarcibile, poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita, sempreché non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento e il decesso, dovendosi, nel qual caso, ammettere l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in capo alla vittima, che si trasferisce agli eredi, con possibilità per questi di agire in giudizio nei confronti dell'autore dell'illecito *iure successionis*.

<sup>(34)</sup> In argomento cfr. FRANZONI, *La tutela aquiliana del contratto nella casistica giurisprudenziale*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, 42; POLETTI, *Dalla lesione del credito alla responsabilità extracontrattuale da contratto*, in *Riv. critica dir. privato*, 1988, 126; BUSNELL, *La tutela aquiliana del credito: evoluzione giurisprudenziale e significato del principio*, in *ivi*, 1987, 283; CASTRONOVO, *Inattuazione della prestazione di lavoro e responsabilità del terzo danneggiante*, in *Mass. giur. lav.*, 1981, 369.

<sup>(35)</sup> Cass., 26.1.1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, I, 1, 1284.

<sup>(36)</sup> Il riferimento è a Corte cost., 24.10.1994, n. 372, in *Nuova giur. civ.*, 1995, I, 406, con nota di Ziviz.

Quando, invece, la morte interviene istantaneamente, il diritto che i congiunti fanno valere nei confronti del responsabile a titolo di danno patrimoniale e di danno extrapatrimoniale è un diritto proprio, che non trova fonte nell'asse ereditario, ma nella perdita economica o morale subita dagli stessi sopravvissuti in seguito al decesso della vittima<sup>(37)</sup>.

Secondo alcuni, poi, non sembra nemmeno potersi escludere, con riguardo alle sofferenze psicofisiche sopportate dalla vittima in stato di incoscienza, l'ammissibilità di un'azione di risarcimento da parte degli stretti congiunti in base ad un doppio titolo di legittimazione:

- a) *iure successionis*, per quanto attiene ai danni morale e biologico patiti dal defunto tra il momento della lesione e quello della morte;
- b) *iure proprio*, quanto al danno morale, nonché al danno patrimoniale, suddivisibile in due voci, una consistente nel danno emergente e lucro cessante, l'altra identificabile con il danno da lesione del rapporto parentale<sup>(38)</sup>.

Preferisco, ad ogni modo, l'impostazione accolta da altra giurisprudenza che rifiuta la risarcibilità di un simile nocumento, convenzionalmente noto come «danno catastrofale» (o danno «morale terminale», intenso nell'accezione del termine antecedente alle sentenze di San Martino del 2008), nel caso in cui all'evento lesivo sia conseguito immediatamente uno stato comatoso, sulla considerazione che tale pregiudizio presuppone la consapevolezza, da parte della vittima, dell'approssimarsi della morte o della gravissima entità delle lesioni riportate<sup>(39)</sup>, potendosi, diversamente (in caso di incoscienza), riconoscere ai congiunti esclusivamente il risarcimento del danno parentale.

Ritengo, pertanto, più ragionevole ammettere la risarcibilità, *iure successionis*, del «danno catastrofale» unicamente allorché la vittima sia stata in condizione di percepire, lucidamente, l'estinzione della propria vita.

In ogni caso, la determinazione del danno biologico va effettuata in base alla durata effettiva della vita, non con riferimento alla durata probabile, ed accompagnata dalla capitalizzazione, ricorrendo, se del caso, agli usuali criteri di determinazione del danno temporaneo.

Non mi sembra, invece, potersi riconoscere la risarcibilità del c.d. «danno tanatologico», noto anche come «danno da perdita della vita» (o «danno da morte immediata»), inteso come fonte di danno separata e distinta rispetto ai danni morale, biologico ed esistenziale, derivante dalla morte dell'individuo, autonomamente risarcibile *iure successionis* agli eredi del *de cuius*: invero, finché non sopraggiunge il decesso, non vi è alcuna lesione del suo diritto alla vita; mentre, intervenuta la morte e, dunque, l'estinzione della persona e della relativa capacità giuridica, la vittima non acquista alcun diritto risarcitorio trasmissibile *mortis causa*<sup>(40)</sup>.

## 9. Segue: Dalla lesione del diritto alla salute dei congiunti al «danno parentale»

Da qualche tempo si è ammessa la possibilità che i sopravvissuti patiscano, in conseguenza dell'uccisione del congiunto, un pre-

<sup>(37)</sup> Cass., 29.11.1999, n. 13336; Cass., 17.11.1999, n. 12756; Cass., 26.10.1998, n. 10629.

<sup>(38)</sup> Tribunale Milano, 31.5.1999, *Danno e resp.*, 2000, 67.

<sup>(39)</sup> Cass., 18.1.2011, n. 1072, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, 1, 73; Cass., 7.6.2010, n. 13672, in *ivi*, 2010, 6, 871; Cass., 22.3.2007, n. 6946, in *Resp. civ.*, 2007, 9, 1850.

<sup>(40)</sup> Cass., 24.3.2011, n. 6754, in *www.dirittoegiustizia.it*, 2011, 29 aprile; Cass., 16.5.2003, n. 7362, in *Mass. Giust. civ.*, 2003, 5.

giudizio alla propria salute, ogniqualvolta questo evento si traduca in uno shock accertabile medicalmente, sì da distinguersi dal dolore transeunte da ricondurre al danno morale soggettivo<sup>(41)</sup>.

In questi casi il danno fatto valere, *iure proprio*, dai superstiti, si presenta come il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transitorio, degenera in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente alla *pecunia doloris* in senso stretto, va commisurato il risarcimento.

In questo modo, il danno da lutto richiesto dai sopravvissuti si trasforma in un comune danno alla salute, per nulla influenzato da quello dell'ucciso, da stimare e liquidare con i consueti criteri. Il risultato, tuttavia, è sembrato poco appagante, richiedendo la prova medico legale della lesione psicofisica, e non contemplando, invece, il pregiudizio consistente nella perdita dell'affetto e della solidarietà della persona cara venuta a mancare, a meno di non lasciarsi ammaliare dalla tentazione di catalogare questa lesione come danno biologico, contravvenendo alla *ratio* ispiratrice dell'impostazione.

Per questi motivi, al fine di evitare simili inconvenienti e vuoti di tutela, alcuni interpreti hanno cominciato a differenziare il danno da lutto dalle vicende del danno alla salute e, sulla scorta del principio di centralità della persona all'interno dell'ordinamento ex artt. 2, 29 e 30 Cost., hanno rivolto l'attenzione al rapporto familiare in sé considerato, ammettendo che l'uccisione *ex delicto* del congiunto, ledendo questo rapporto, determina un danno ingiusto in capo ai familiari, qualificabile come danno esistenziale, come tale risarcibile ex art. 2043 c.c. e, successivamente, per effetto di quella interpretazione costituzionalmente orientata di cui si è detto all'inizio della presente trattazione, ai sensi dell'art. 2059 c.c.

In buona sostanza, ha iniziato a farsi strada l'idea che, benché il diritto alla vita del defunto non possa essere azionato dai superstiti, tuttavia, la perdita di un congiunto può essere un fatto che, di per sé, legittima una pretesa risarcitoria, sulla considerazione che certe compromissioni della sfera personale degli individui, nella maggior parte dei casi di incidenza psichica, quand'anche non accertabili medicalmente, incidono negativamente sulle capacità relazionali degli stessi, determinandone un mutamento peggiorativo delle condizioni di vita.

Si è, allora, preferito elaborare una nuova figura di danno non patrimoniale, quella del danno da lesione del rapporto parentale, per la cui risarcibilità gli stretti congiunti della vittima sono le-

gittimati *iure proprio*, senza che ciò precluda loro la possibilità di lamentare, oltre al danno patrimoniale ed al danno morale transeunte, anche il danno alla salute sofferto dal defunto nell'apprezzabile lasso di tempo trascorso tra l'evento lesivo e la morte. Decisive sono state, sul punto, due pronunce della Cassazione del maggio 2003, la n. 8827 e la n. 8828<sup>(42)</sup>.

Alla base vi è, dunque, un pregiudizio che non si esaurisce nel semplice perturbamento conseguente al lutto, ossia nel danno morale soggettivo con cui concorre, ma in un nocimento ulteriore, di natura permanente, da allegare e provare anche per mezzo di elementi indiziari e presuntivi, individuabile nella lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana all'interno delle formazioni sociali.

### 10. Il patema d'animo transeunte sofferto dai superstiti

Ancora prima della svolta del 2003, e dopo anni di indirizzo uniforme contrario, gli interpreti si sono interrogati diffusamente sulla portata e sull'applicabilità delle limitazioni alla risarcibilità del danno non patrimoniale contenute nell'art. 2059 c.c., specie nelle ipotesi in cui la morte sia intervenuta immediatamente in conseguenza delle lesioni riportate dalla vittima<sup>(43)</sup>, assumendo un atteggiamento di apertura verso la possibilità di una liquidazione del danno morale subito dai sopravvissuti, riconoscendo loro una legittimazione *iure proprio* al risarcimento<sup>(44)</sup>.

Si è ammesso, invero, che costoro azionano un diritto autonomo, che prescinde dalla qualità di eredi, finalizzato al ristoro dei gravi perturbamenti affettivi patiti per la morte della persona cara. Senonché, a questa apprezzabile conclusione, è seguito un ulteriore dibattito circa i criteri da adottare nell'individuazione, in concreto, dei legittimati attivi a tale risarcimento.

A questo proposito, lo sforzo della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è andato nella direzione di espandere la nozione di «prossimi congiunti», attribuendo una crescente considerazione non soltanto al rapporto parentale in senso stretto, ma anche ad ogni altra circostanza che si accompagni al caso concreto, capace di evidenziare, anche in modo semplicemente indiziario, un'effettiva sofferenza e un patimento per la perdita di un valido sostegno morale.

Ritengo, ad ogni modo, come peraltro ha osservato autorevole dottrina<sup>(45)</sup>, che l'unico criterio decisivo ai fini della individuazione dei legittimati sia la prova del danno, quantunque questa possa essere offerta anche per presunzioni, dimostrando il legame di parentela con l'ucciso in virtù del *ius sanguinis*, la convivenza, ecc.<sup>(46)</sup>. ■

<sup>(41)</sup> Corte cost., 27.10.1994, n. 372, in *Nuova giur. civ.*, 1995, I, 406.

<sup>(42)</sup> Cass., 31.5.2003, n. 8827, in *Danno e resp.*, 2003, 819 e Cass., 31.5.2003, n. 8828, in *Nuova giur. civ.*, 2004, I, 5, 232.

<sup>(43)</sup> Cfr. MASTROPAOLO, *Il risarcimento del danno alla salute*, Napoli, 1983, 608; SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (contributo alla teoria del danno extra-*

*contrattuale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 318; JANNARELLI, *Sulla quantificazione del danno per la morte del congiunto*, in *Foro it.*, 1981, I, 2952.

<sup>(44)</sup> Cass., 23.4.1998, n. 4186, in *Resp. civ.*, 1998, 1409.

<sup>(45)</sup> SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, cit., 319.

<sup>(46)</sup> Tribunale Locri, 19.6.1987, in *Riv. it. medicina legale*, 1989, 1104.